((Art. 12-ter

Obblighi di trasparenza per le cooperative sociali che svolgono attivita' in favore di stranieri

1. Al comma 125 dell'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Le cooperative sociali sono altresi' tenute, qualora svolgano attivita' a favore degli stranieri di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, a pubblicare trimestralmente nei propri siti internet o portali digitali l'elenco dei soggetti a cui sono versate somme per lo svolgimento di servizi finalizzati ad attivita' di integrazione, assistenza e protezione sociale».))